PROPOSTA ESTENSIONE DELLA PACE CONTRIBUTIVA AI LAVORATORI CON ANZIANITÀ ANTE 1996

scritto da goal | 26 Settembre 2025



di Francesca Forloni e Marialuisa De Cia*

Nel panorama previdenziale italiano, il tema della ricostruzione delle carriere contributive discontinue rappresenta una sfida cruciale per garantire equità, inclusione e sostenibilità nel lungo periodo. A tale scopo, uno strumento di crescente rilevanza è la pace contributiva, introdotta come meccanismo volontario per riscattare – a carico del lavoratore – periodi privi di contribuzione. Tuttavia, la normativa attuale limita questa opportunità ai soli “contributivi puri” o “nuovi iscritti”, escludendo in modo significativo una vasta fetta della popolazione lavorativa con carriera mista o con contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996.

La Legge di Bilancio 2024, più precisamente l’art. 1, commi 126-130, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, consente, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, di accedere alla cosiddetta pace contributiva che, in sintesi, consiste nella facoltà riconosciuta ai lavoratori di effettuare versamenti a proprio carico finalizzati a coprire periodi privi di copertura contributiva.

La norma di riferimento attualmente in vigore, ma solo fino al

31 dicembre 2025, limita l'accesso a questo istituto ai soli lavoratori con anzianità contributiva (effettiva e/o figurativa) successiva al 31 Dicembre 1995. Il requisito è essenziale e l'eventuale successivo accredito di contribuzione ante 1996 comporta il disconoscimento della contribuzione versata con l'istituto della pace contributiva vanificandone, quindi, ogni effetto incrementativo ai fini pensionistici.

Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione non può eccedere complessivamente i cinque anni. L'accredito contributivo può essere richiesto solo per periodi che non siano coperti da contribuzione figurativa, da riscatto e ove non sussista una obbligazione contributiva (per esempio non vi sia stato il pagamento di contribuzione a fronte di un obbligo specifico originato dalla sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo e/o subordinato).

Tutta la platea dei lavoratori con anzianità, anche figurativa o da riscatto, antecedente il 1° gennaio 1996, non ha accesso al meccanismo della pace contributiva né per i periodi ante 1996 né tantomeno per i periodi successivi a tale data. Tale limitazione esclude una vasta platea di lavoratori con carriere miste o lunghe, penalizzando chi ha avuto interruzioni lavorative prima del 1996, inclusa la platea di lavoratori autonomi per i quali non era prevista l'applicarsi di contribuzione obbligatoria fino al 1996 quando è stata introdotta la Gestione Separata. Questa situazione determina una disparità di trattamento in quanto non si consente ai "vecchi iscritti" di regolarizzare situazioni di discontinuità contributiva spesso involontaria che invece è riconosciuta a chi è un "nuovo iscritto".

La proposta del Gruppo ODCEC Area Lavoro è finalizzata a rimuovere tale discriminazione normando la possibilità di accedere alla pace contributiva anche ai lavoratori con anzianità contributiva antecedente il 1° gennaio 1996. La proposta è rivolta ai lavoratori con almeno un contributo effettivo versato prima del 1° gennaio 1996, iscritti all'AGO

o ad altre forme sostitutive/esclusive e dovrebbe prevedere:

- la possibilità di riscattare fino a 5 anni di vuoti contributivi (anche non continuativi), privi di copertura obbligatoria, figurativa o da altri riscatti;
- prevedere l'estensione a 7 anni dei periodi riscattabili per le donne che sono più spesso soggette a discontinuità lavorativa, a condizione di aver avuto almeno un figlio o di aver interrotto l'attività lavorativa per almeno sei mesi consecutivi per motivi di cura e assistenza famigliare;
- i periodi riscattabili devono essere compresi tra il primo contributo effettivo e la data di presentazione della domanda;
- non deve essere previsto un requisito minimo di anzianità contributiva se non la mera sussistenza di contribuzione effettiva;
- prevedere la deducibilità fiscale del riscatto;
- la quantificazione dell'onere del riscatto sarà da determinarsi col metodo contributivo, prendendo come riferimento la retribuzione/ compensi degli ultimi 12 mesi e applicando l'aliquota contributiva di computo della gestione di riferimento (esempio aliquota del 33% per lavoratori dipendenti – 24% per artigiani e commercianti) presso la quale si richiede la pace contributiva. In assenza di reddito, si applicherà il minimale contributivo annuo previsto per artigiani e commercianti;
- i periodi riscattati saranno valorizzati nella gestione previdenziale presso la quale è stata fatta istanza di pace contributiva, gestione che deve sussistere con riferimento ai periodi oggetto di riscatto (no Gestione Separata per periodi ante 1996);
- il ricorso ad altri istituti di riscatto (laurea, servizio militare, maternità fuori dal rapporto) devono essere compatibili a condizione che non vi sia sovrapposizione contributiva;

- non deve essere prevista una specifica opzione al contributivo da parte dei lavoratori “vecchi iscritti” per accedere alla pace contributiva;
- prevedere la possibilità, per coloro che avessero presentato domanda di pace contributiva ai sensi della normativa di cui alla Legge 213/2023 ed esclusi a seguito di contribuzione ante 1996, di ripresentare l’istanza entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova norma.

La finalità della proposta normativa è quella di favorire la ricostruzione di carriere discontinue anche in relazione all’assenza di gestioni previdenziali obbligatorie precedenti al 1996 per i lavoratori autonomi; estendere l’equità previdenziale a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di inizio attività; consentire alle donne che interrompono la propria carriera lavorativa per la cura della famiglia, di avere continuità contributiva riducendo il gap pensionistico di genere con conseguente riconoscimento del valore sociale ed economico del lavoro di cura; incentivare la regolarizzazione contributiva in vista del pensionamento.

Questa proposta mira a superare la discriminazione tra lavoratori contributivi puri e misti, offrendo a tutti la possibilità di colmare i vuoti contributivi con un onere sostenibile. L’estensione della pace contributiva rappresenterebbe un passo concreto verso un sistema previdenziale più inclusivo, equo e flessibile.

*ODCEC Milano